

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AI SOGI al bilancio di esercizio al 31.12.2019

All'assemblea dei Soci della
Civitavecchia Servizi Pubblici srl

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

Il collegio sindacale è stato nominato con assemblea dei soci del 29 gennaio 2020 e si è insediato in data 11 febbraio 2020. Pertanto, ha esercitato una limitatissima attività di revisione contabile rispetto alle risultanze dell'anno 2019. In data 24 febbraio 2020 rilevava un perdurante stato di crisi aziendale e provvedeva ad informare l'amministrazione invitandola a chiarire ed intervenire tempestivamente chiedendo di porre in essere tutti gli opportuni provvedimenti di legge.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Siamo stati nominati in data 29 gennaio 2020 e, pertanto, incaricati anche di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal Conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

Si precisa che la società si è avvalsa di una revisione volontaria di soggetto indipendente e precisamente della società Audirevi srl a cui abbiamo fatto riferimento nello svolgimento della nostra attività.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio di esercizio della società Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione in quanto non abbiamo potuto acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il nostro giudizio.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Premesso che dalla lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 emerge una significativa perdita di esercizio pari ad euro 2.347.035 ed un patrimonio netto negativo di euro 2.289.102, configurandosi la previsione di cui all'art. 2482 fer cod.civ. Tale perdita si sta protraendo anche nel successivo esercizio e, pertanto, emerge una profonda e perdurante crisi economica-finanziaria. Gli elementi che abbiamo preso alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere

un giudizio consistono nella mancanza di adozione, alla data di sottoscrizione della presente relazione, della delibera di CC di adozione del piano di risanamento della società ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016 così come approvato dal CDA nella seduta del 13.05.2020. Ad oggi non ci risulta deliberato tale piano, oltretutto ripetutamente chiesto da questo Organo di Controllo fin dal suo insediamento e, da ultimo, con pec del 05.06.2020.

Riteniamo, quindi, di non aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio in quanto non abbiamo potuto verificare, tra l'altro, la quantità delle rimanenze di magazzino nemmeno con procedure alternative. A causa della rilevanza di tale aspetto non siamo stati in grado di determinare se si sarebbe potuta riscontrare, tra l'altro, la necessità di rettifiche rispetto, ad esempio, alle stesse.

Incertezze significative relative alla continuità aziendale

Gli Amministratori riportano di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, in applicazione del paragrafo 22 del principio contabile OIC 11. Nella valutazione dell'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale, gli amministratori basano il proprio presupposto sulla adozione del piano di risanamento da parte del Comune di Civitavecchia, ma alla data di redazione della presente relazione tale presupposto non si è ancora verificato. Ragion per cui riteniamo che il presupposto della continuità aziendale, se non si adotti urgentemente tale delibera da parte del CC, venga assolutamente a mancare occorrendo, invece, procedere senza indugio a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-patrimoniale secondo le norme vigenti.

Nei paragrafi "Premessa" e "Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio" gli Amministratori hanno riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze e gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell'esercizio 2020.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che, essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della limitatissima revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile che abbiamo potuto svolgere. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto limitate procedure di revisione in risposta a tali rischi; non abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, fra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della limitata revisione contabile svolta.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, n. c.

Questo Collegio è stato nominato il 29 gennaio 2020 e nel corso dell'esercizio ha esercitato l'attività ispirandosi alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Fin dall'insediamento abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ma non abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione svoltesi nell'esercizio 2019. Ci siamo incontrati con il precedente organo amministrativo una sola volta in data 11 febbraio 2020 e sulla base delle limitate informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito nel corso del 2020 dal nuovo organo amministrativo nominato in data 11/02/2020 informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione in particolare sull'impatto prodotto dall'emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell'esercizio 2020 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, abbiamo rilevato fin da subito lo stato di crisi aziendale ed il perdurare dello squilibrio strutturale economico-finanziario del resto già rilevato dal Socio nel corso dell'esercizio 2019.

Abbiamo incontrato l'organismo di vigilanza in data 08 maggio 2020 e abbiamo acquisito dallo stesso informazioni e non sono emerse particolari criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19. Abbiamo raccolto informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo segnaliamo la necessità di implementare le procedure adottate al fine di raggiungere un assetto organizzativo più efficace economico ed efficiente.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto limitatamente al periodo di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da COVID-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tal riguardo abbiamo segnalato la necessità di adottare budget di previsione per il costante e tempestivo monitoraggio aziendale.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio, per quanto di nostra conoscenza, non sono stati rilasciati dal precedente organo di controllo pareri previsti dalla legge.

Nel corso della limitata attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

In considerazione dell'espressa previsione statutaria l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I risultati dell'attività di revisione per la quale siamo stati incaricati sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Viste le risultanze della limitata attività da noi svolta solo successivamente alla chiusura dell'esercizio, il collegio invita il socio unico, in considerazione degli effetti di quanto da noi descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio" nella sezione A della presente relazione, a prendere i dovuti, urgenti ed indifferibili provvedimenti conseguenti, prima di approvare il bilancio di esercizio; anche in considerazione della necessaria approvazione da parte del CC del piano di risanamento della società ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 175/2016. Il tutto prima di procedere all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 così come redatto dall'organo amministrativo.

In caso contrario, ove non si addivenisse anche ad una necessaria ricapitalizzazione della società, si invita l'assemblea a deliberare la messa in liquidazione - previo accertamento della causa di scioglimento - e/o l'adozione delle procedure previste dalla normativa del Codice della Crisi d'impresa o della Legge Fallimentare:

Civitavecchia, 26 giugno 2020.

Il collegio sindacale
Dot. Sergio Csima (Presidente)
Rag. Paola Ferrari (Sindaco effettivo)
Dot. Gennaro Coscia (Sindaco effettivo)